

Publicato il 14/09/2021
N. 06285/2021REG.PROV.COLL.
N. 02358/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore, ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

contro

sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio

per la riforma,

previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, Sezione Prima -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- per l'annullamento del giudizio di non idoneità, emesso nei suoi confronti in quanto riconosciuta gravata da "*deflessione del tono dell'umore ed inibizione ideoaffective con compromissione funzionale*", propedeutico alla sua esclusione dal concorso per l'assunzione di n. 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato in *G.U.R.I.* - 4^a Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*" - del 4 giugno 2019, nonché per l'annullamento della graduatoria di merito di detto concorso, lì dove non la contempla tra i vincitori.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, formulata in via incidentale dal Ministero appellante, e l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, recante accoglimento della stessa;

Visti altresì l'istanza di autorizzazione ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami, avanzata dal Ministero appellante, il decreto presidenziale n. -OMISSIS-, con cui la stessa è stata accolta, e i documenti depositati dalla difesa erariale in adempimento a detto decreto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto ancora l'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;

Dato atto della presenza ai sensi di legge del difensore della parte costituita;

Relatore nell'udienza del 6 luglio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'Interno ha proposto appello nei confronti della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, Sez. I--OMISSIS-, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.

1.1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato dalla sig.ra -OMISSIS- contro la sua esclusione dal concorso per l'assunzione di n. 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella *G.U.R.I.* - 4^a Serie Speciale del 4 giugno 2019, nonché contro la graduatoria finale di detto concorso, che non la contempla.

1.2. La ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti psico-fisici al servizio di Polizia, di cui alla tabella 1, punto 8, lett. b), allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198, per come richiamata dall'art. 3, comma 2, di tale decreto ministeriale. A suo carico è stato formulato, in particolare, un giudizio di inidoneità psichica,

per essere stata la stessa riconosciuta affetta da “*deflessione del tono dell’umore ed inibizione ideoaffective con compromissione funzionale*”.

2. Nel giudizio innanzi al T.A.R. la ricorrente, -OMISSIS-, ha esposto di essere stata sottoposta alla precedente valutazione psicologica da parte dell’omologa struttura delle Forze Armate, con esito positivo, meno di due anni prima (il 6 marzo 2018), nonché di essere stata elogiata dal proprio Comandante per l’apporto dato nell’ambito dell’operazione “*Strade Sicure*” nei mesi di aprile ed ottobre 2019.

2.1. L’interessata partecipava al succitato concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato. Dopo aver sostenuto la prima prova e superato le prove di efficienza fisica, veniva sottoposta a *test* psicologici, nonché a una valutazione psichica (colloquio con un perito selettore), all’esito dei quali veniva giudicata non idonea sulla base del giudizio diagnostico sopra riportato, con conseguente esclusione dal concorso.

2.2. La sig.ra -OMISSIS- impugnava innanzi al T.A.R. -OMISSIS- l’ora vista esclusione, allegando, tra l’altro, gli esami da lei svolti subito dopo l’esclusione presso una struttura pubblica (l’-OMISSIS-), che hanno dato tutt’altro esito, cioè l’assenza di disturbi/patologie psichiche a suo carico. Su tali basi l’adito Tribunale ha disposto verifica, dandone incarico alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-: l’esito della verifica è stato un giudizio di “*attuale obiettività psichiatrica negativa*”, il che ha indotto il Verificatore a negare l’esistenza dei presupposti per il giudizio di inidoneità della candidata.

2.2.1. Ricependo le risultanze della verifica, il T.A.R. -OMISSIS-, con la ricordata sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato il giudizio di non idoneità, ammettendo la candidata alle successive fasi della procedura. Inoltre, ha annullato *in parte qua* la graduatoria del concorso.

3. Detta sentenza è stata impugnata dal Ministero dell’Interno, che ha dedotto a supporto dell’appello le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del d.P.R. 23.12.1983, n. 903, nonché dell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 198/2003 e della tabella 1, punto 8, lett. *b*), allegata a tale decreto ministeriale; erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

3. In sintesi, il Ministero appellante ha così ricostruito la vicenda:

- la procedura valutativa condotta dalla Commissione medica del concorso si è svolta con l’ausilio di vari centri del Servizio Operativo Centrale di Sanità, relativamente ai diversi ambiti. In particolare, per le valutazioni di tipo psico-diagnostico e psichiatrico la Commissione si è avvalsa del Centro di Neurologia e Psicologia Medica, nel quale prestano servizio funzionari Medici della Polizia di Stato specialisti in Psichiatria e Psicologia Clinica e funzionari Psicologi della Polizia di Stato;

- gli accertamenti, svolti con accuratezza, hanno comportato la somministrazione alla sig.ra -OMISSIS- di una serie di *test* (costituiti dal questionario di personalità *MMPI2 RF*; dal questionario *BHS*; dal *test del disegno della figura umana di Machover* e dal questionario anamnastico *Q-CNPM*); quindi la candidata ha sostenuto ben due colloqui clinici. All’esito degli esami, nei confronti della ricorrente è stato emesso il giudizio di non idoneità, con la motivazione dianzi riportata;

- la valutazione medico-legale della P.A. comporta il riconoscimento di una idoneità non generica, ma specifica, connessa ad una attività specifica quale quella dell’operatore di Polizia, da considerare per definizione esposta maggiormente rispetto ad altre professioni.

3.1. L’Amministrazione ha quindi richiamato taluni recenti arresti di questo Giudice d’appello (cfr. C.d.S., Sez. IV, 1° settembre 2020, n. 5336 e 27 luglio 2020, n. 4641), i quali, espressi in vicende analoghe, hanno riformato le sentenze di primo grado favorevoli ai candidati esclusi per inidoneità sotto il profilo psichico. Da essi emerge che gli accertamenti psico-attitudinali sono tendenzialmente irripetibili e debbono perciò essere svolti ed avere rilievo all’interno della procedura concorsuale; ciò, sia per la peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale medico della Polizia di Stato, deputato ad effettuarli, sia perché nel corso del tempo la condizione psichica dei soggetti può subire modificazioni, non essendo costante nel tempo, sia ancora, per ragioni di tutela della *par condicio* tra i concorrenti. Ne discende che non è dirimente l’esito difforme della verifica successivamente disposta dal giudice adito, salvo che non venga acclarato che il giudizio della Commissione era frutto di travisamento o, comunque, inattendibile (ad es., per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti).

3.2. Il Ministero ha quindi concluso per la riforma della sentenza appellata, previa sospensione della sua esecutività.

3.2.1. L’Amministrazione ha formulato altresì istanza di autorizzazione ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami, accolta con decreto presidenziale n. -OMISSIS-.

3.3. L’appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio.

3.4. L'istanza cautelare del Ministero dell'Interno è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS-, sia al fine di mantenere la *res adhuc integra* fino alla definizione nel merito del giudizio, sia in ragione della giurisprudenza invocata dalla difesa erariale.

3.5. All'udienza del 6 luglio 2021 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 – la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L'appello è fondato.

4.1. Secondo il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa (oltre a C.d.S., Sez. IV, 20 luglio 2020, n. 4641, richiamata dal Ministero appellante, cfr. Sez. IV, 5 ottobre 2020, n. 5819) gli accertamenti psicoattitudinali svolti in ambito concorsuale sono tendenzialmente irripetibili e devono quindi essere svolti ed avere rilievo all'interno della procedura concorsuale. Ciò, in quanto si tratta di accertamenti:

a) svolti da organi dell'Amministrazione dotati di apposita competenza tecnica, a cui non possono per legge essere equiparati altri organi;

b) attinenti ad un preciso momento storico coincidente con la singola procedura concorsuale: a nulla rileva, perciò, che in un momento diverso, anteriore o successivo, la diagnosi risulti differente;

c) che devono rispettare la *par condicio* tra i partecipanti al concorso, la quale sarebbe violata qualora si desse rilevanza, per un singolo candidato, ad altri accertamenti, effettuati in un momento anteriore o successivo.

4.1.1. Sotto l'aspetto b), in particolare, la giurisprudenza ha osservato che, ove in sede giudiziale sia disposta verifica sull'idoneità psicofisica del candidato, l'organismo verificatore potrà in ipotesi accertare l'attuale obiettività psichiatrica negativa di questi, ma ciò nulla dice sulla situazione psichica del candidato medesimo al precedente momento in cui è stato valutato dalla Commissione in sede concorsuale. Né può obiettarsi, sul punto, che – sempre in ipotesi – tra il giudizio della Commissione e quello del Verificatore sia intercorso un lasso di tempo breve, perché per i *test* psicoattitudinali – diversamente da altri esami – la situazione del soggetto che vi si sottopone ben può mutare anche in un arco temporale ristretto: profilo, questo, che fa riemergere la necessità di rispettare la *par condicio* nei confronti degli altri partecipanti al concorso. Del resto, per i suddetti accertamenti vige la regola "*tempus regit actum*", secondo cui eventuali risultanze difformi rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta (C.d.S., Sez. IV, n. 4641/2020, cit.).

4.2. Deve aggiungersi, a tal proposito, che per costante giurisprudenza (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. IV, 26 novembre 2018, n. 6668; Sez. III, 5 marzo 2013, n. 1326), "*l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione o per illogicità di quest'ultima e incongruenza delle relative conclusioni*" (e sempreché queste ipotesi siano riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti: C.d.S., Sez. IV, n. 4641/2020, cit.). In caso di impugnazione del giudizio di idoneità del candidato, residua quindi uno spazio per la verifica disposta in sede giudiziale laddove con questa sia acclarato che il giudizio della Commissione era frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile, ad es., per inaffidabilità delle metodiche utilizzate o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti (v. oltre a C.d.S., Sez. IV, n. 4641/2020, cit., l'ordinanza della medesima Sez. IV n. 4561 del 13 settembre 2019).

5. L'orientamento appena riportato è stato recepito da una recentissima decisione di questa Sezione (n. 4989/2021 del 30 giugno 2021), reso in fattispecie pressoché analoga di esclusione di un candidato da altro concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato a causa della valutazione negativa sotto il profilo psicoattitudinale e, quindi, del giudizio di carenza dei requisiti psicofisici *ex art. 3, comma 2, del d.m. n. 198/2003*, in riferimento al punto 8), lett. b), della tabella 1 allegata al citato decreto ministeriale. Anche in tale fattispecie il primo giudice è pervenuto all'accoglimento del ricorso sulla base delle risultanze della verifica da esso disposta. Nondimeno, con la pronuncia *de qua* la Sezione ha accolto l'appello del Ministero, escludendo la possibilità di inficiare le risultanze di una valutazione concorsuale, senza confutarne metodiche e scientificità, per il solo tramite di una sua reiterazione, *ex se* inammissibile in mancanza di tali rilevati errori, ed ancorando il riscontro di eventuali *deficit* psicologici del candidato al momento della valutazione da parte della competente Commissione, comprensiva della tempistica e del fattore "*stress*" che la procedura concorsuale in sé ingenera nel candidato.

5.1. Si ritiene utile riportare i passaggi più significativi, ai fini che qui interessano, della pronuncia in commento:

“10. È opportuno chiarire, in proposito, che il procedimento volto all'accertamento di idoneità psico-fisica sconta un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, non immune dal controllo giurisdizionale ma, tuttavia, esposto a un sindacato esogeno della funzione amministrativa, di tipo c.d. debole, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici e evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili. Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall'esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi.

11. Il procedimento per cui si discetta è preordinato a consentire l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. L'iter di accesso alle funzioni di Polizia è disciplinato dal Regolamento approvato con d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, successivamente integrato dal D.M. n. 198 del 2003, modificato dal d.P.R. n. 207 del 2015.

Ciò che rileva ai fini di causa è che i candidati, ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. n. 903 del 2003, sono sottoposti a un accertamento clinico generale nonché a prove strumentali e di laboratorio. Le valutazioni mediche sono rimesse ad una apposita commissione che si avvale, a seconda degli ambiti di approfondimento clinico, dei Centri del servizio operativo centrale di sanità.

12. Nel caso di specie, la valutazione, di tipo psicodiagnostico e psichiatrico, è stata affidata al Centro di neurologia e psicologia medica, e precisamente a un collegio medico composto da funzionari medici della Polizia di Stato, specialisti in psichiatria e psicologia clinica e funzionari psicologi della Polizia di Stato che hanno sottoposto la candidata (odierna appellata) a una serie di test, siccome riferito in dettaglio nel decreto del Capo della Polizia recante le disposizioni per il loro svolgimento pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019.

13. La mancanza di dubbi in ordine alla legittimità del protocollo medico accertativo seguito o di censure metodologiche, rende le successive certificazioni e finanche l'esito della verifica insufficienti a revocare in dubbio l'attendibilità del giudizio reso dalla commissione medica specialistica il 18 giugno 2019.

(.....)

15. Giova osservare, infatti, come il Tribunale di primo grado – dato atto della ammissibilità del sindacato giurisdizionale sulla attendibilità della valutazione idoneativa – abbia ritenuto, a seguito della verifica come sopra disposta, che il giudizio reso dalla Commissione medica concorsuale fosse inficiato da errore di fatto, consistente nel travisamento della condizione di idoneità psico-fisica dell'interessato; e, per l'effetto, con l'appellata sentenza ha accolto il ricorso.

16. In realtà, non risulta individuato alcun errore, stante che la verifica si è basata sulla “documentazione agli atti” senza indicarne le rilevate criticità, salvo poi discostarsi dal giudizio finale, genericamente «valutata la consulenza specialistica psichiatrica di forza armata», esprimendosi nel senso della «insussistenza dei presupposti su cui è fondata la predetta inidoneità». Nessuna analisi comparatistica delle metodiche utilizzate, sì da renderne sovrapponibili i risultati nonché intellegibili le divergenze nei singoli passaggi protocollari, ove identici; né, soprattutto, una qualsivoglia notazione critica o meramente descrittiva del presunto errore ascrivibile alla valutazione originaria, salvo ribaltarne le conclusioni.

(.....)

19. (.....) Pertanto, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verifica disposta dal giudice non può assumere, ex se, rilievo dirimente, ove non sia stato previamente acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti): una eventuale verifica rettamente disposta in sede giurisdizionale potendo, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta. Può, conseguentemente, formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio; mentre deve escludersi che, con il mezzo della verifica, si possa giungere ad una nuova valutazione dell'idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti. Il giudizio della verifica – disposta dal T.a.r. – non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione bensì soltanto disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dal Comitato ovvero il vizio della funzione ravvisabile, nella specificità del caso, nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione.

20. Nel caso di specie, il T.A.R. ha in sostanza formulato proprie valutazioni, che si sono sovrapposte a quelle della competente Commissione medica specialistica, mutuandone motivazione ed esiti dai risultati della verifica, mediante una operazione di integrale sostituzione motivazionale dell'una all'altra, senza esprimere alcun proprio vaglio critico e, per giunta, senza neppure adombrare il minimo sospetto circa l'inattendibilità del giudizio reso dalla commissione concorsuale.

21. Per quanto sopra detto, l'appello va accolto (.....)".

5.2. Orbene, la fattispecie ora in esame è sovrapponibile a quella analizzata e decisa dalla pronuncia sopra riportata. Infatti, sebbene l'ordinanza del T.A.R. -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) che, a fronte del ricorso della sig.ra -OMISSIS-, ha disposto la verifica, abbia fatto riferimento, a motivazione dell'incombente istruttorio, alle "contrarie deduzioni allegare dall'interessata", dalla lettura del verbale dell'organismo verificatore (la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare) del 26 febbraio 2020, versato in atti, non si evince l'indicazione di alcun errore o criticità in cui è incorsa la Commissione medica di concorso, ma solo l'emissione di un diverso giudizio finale, nel senso della "insussistenza dei presupposti su cui è fondata la predetta inidoneità", che aveva portato all'esclusione della citata candidata. Anche in tale verbale – analogamente al caso deciso dalla sentenza di questa Sezione n. 4989/2021 cit. – il giudizio del Verificatore non contiene alcuna analisi comparatistica delle metodiche utilizzate, che renda intelleggibili le divergenze nei singoli passaggi protocollari, ove identici, né alcuna notazione critica o anche solamente descrittiva del presunto errore ascrivibile alla valutazione originaria, salvo poi ribaltarne le conclusioni. Di tal ché, in ultima analisi, il primo giudice, nell'accogliere il ricorso, a sua volta non ha svolto in motivazione alcun reale vaglio critico della metodologia e delle operazioni compiute dalla Commissione medica di concorso, tale da dare conto delle macroscopiche illogicità in cui questa sarebbe caduta, ma si è limitato a mutuare gli esiti della disposta verifica.

5.3. Il punto richiede un ulteriore approfondimento.

5.3.1. I giudici di prime cure hanno ritenuto che l'errore di fatto, sindacabile dal G.A., in cui sarebbe incorsa la Commissione medica specialistica – consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica della candidata – sarebbe emerso, appunto, dalla divergenza dell'esito della verifica rispetto alle valutazioni della predetta Commissione; ciò, tenuto conto che al ricorso è stata allegata una certificazione medica specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, la quale costituiva – a detta della sentenza appellata – elemento di prova a sostegno delle censure della ricorrente, tale da giustificare l'incombente istruttorio.

5.3.2. Si è già visto, però, da un lato che il verbale della verifica non reca alcun vaglio critico o passaggio motivazionale tale da spiegare l'errore nel quale sarebbero incorsi i Commissari; dall'altro, che alla certificazione medica postuma prodotta dalla candidata non si può assegnare alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione del suddetto errore.

5.3.3. Neppure è condivisibile – alla stregua della giurisprudenza sopra riportata – l'affermazione del primo giudice, secondo cui la condizione di salute psichiatrica sarebbe oggettivamente verificabile anche con un accertamento *a posteriori*, in quanto non potrebbe mutare significativamente nel breve periodo e tenendo conto che un soggetto mentalmente disturbato non potrebbe dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita specialistica. Infatti l'accertamento *a posteriori* viene comunque svolto in condizioni tutt'affatto diverse rispetto a quelle concorsuali, nelle quali vi è indubbiamente una situazione di *stress* emotivo non irrilevante, e che, però, è la situazione in cui si sono trovati gli altri partecipanti al concorso. Nella fattispecie all'esame, poi, non si discute di alcuna dissimulazione del proprio stato psichico da parte della candidata, ma, semplicemente, del divergente esito di accertamenti senza che però siano stati individuati i vizi logici, fattuali o metodologici da cui sarebbe affetta la valutazione svolta in sede concorsuale.

5.4. Da ultimo, a nulla rileva l'invocazione da parte dell'interessata, nel giudizio innanzi al T.A.R., della pregressa esperienza da lei maturata quale VPF dell'Esercito, compreso l'assoggettamento – con esito positivo – ai test psicologici delle Forze Armate in data 6 marzo 2018 e, cioè, circa di due anni prima della vicenda per cui è causa. Ciò sia per quanto detto più sopra in merito alla tendenziale irripetibilità degli accertamenti psicoattitudinali in sede concorsuale e del loro assoggettamento alla regola "*tempus regit actum*", sia per la diversità degli ambiti specifici ai quali gli accertamenti stessi si riferiscono (cfr. sul punto C.d.S., Sez. IV, n. 6668/2018, cit., con i precedenti ivi elencati, da cui si ricava come il progresso giudizio attitudinale positivo, in altra e differente procedura di reclutamento, non possa costituire un precedente favorevole).

6. In conclusione, per quanto finora detto l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

7. Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione della peculiarità della materia trattata e dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale seguito dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II[^]), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed all'art. 2-*septies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.

101, dà mandato alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell'appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.